



I corretti criteri con i quali sottrarre l'indennizzo INAIL dal risarcimento

Descrizione

La Corte di Cassazione (con la sentenza dell'8 aprile 2026 n. 8915) richiama il proprio consolidato insegnamento secondo cui: *in tema di **danno c.d. differenziale**, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione Inail ex art. 13 del D.Lgs. n. 38 del 2000 e il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che **le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente soddisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inail, secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale**; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente (Sez. L, Ordinanza n. 21196 del 24/07/2025, Rv. 676068 01)*;

In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che, secondo il principio affermato, in tema di **compensatio lucri cum danno**, da Cass. Sez. U. n. 12566 del 22/05/2018, i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando **l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito**;

posto, e considerata la diversità strutturale e funzionale dell'indennizzo corrisposto dall'assicuratore sociale (Inail) nel caso di infortunio rispetto al risarcimento civilistico del danno da lesione della salute, il criterio coerente al detto principio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) non è certo quello che di fatto risulta applicato dai giudici di merito di **sottrarre tout**



court per intero l'indennizzo Inail dal credito risarcitorio che sia stato a monte calcolato e non è nemmeno quello di operare tale sottrazione secondo le poste omogenee (vale a dire distinguendo all'interno dell'indennizzo Inail le sole due grandi poste del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale e sottraendo tout court l'importo complessivamente liquidato per quest'ultima categoria di danno), ma è piuttosto quello di sottrarre l'indennizzo Inail dal credito risarcitorio solo quando uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici (criterio per le poste identiche e non per le poste omogenee: v. Cass. Sez. 3 n. 26117 del 27/09/2021);

per meglio comprendere l'importanza di tale operazione sarà utile ricordare quali pregiudizi sono indennizzati dall'Inail, per poi esaminare in che conto debbano essere tenuti i relativi indennizzi al momento della liquidazione del danno differenziale; nel caso di infortunio non mortale, l'Inail esegue in favore della vittima quattro prestazioni principali:

a) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del **danno biologico permanente** (art. 13 D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38); tale importo viene liquidato in forma di capitale per le invalidità comprese tra il 6 e il 16%, ed in forma di rendita per le invalidità superiori;

b) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del **danno (patrimoniale) da perdita della capacità di lavoro**; tale danno è presunto iuris et de iure nel caso di invalidità eccedenti il 16% e viene indennizzato attraverso una maggiorazione della rendita dovuta per il danno biologico permanente (art. 13, comma 2, lett. b), D.Lgs. cit., a tenore del quale: «le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita commisurata alla retribuzione dell'assicurato per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali»; tale maggiorazione è calcolata moltiplicando la retribuzione del danneggiato per un coefficiente stabilito dall'Allegato 6 al D.M. 12 luglio 2000;

c) eroga una **indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro**, commisurata alla retribuzione e decorrente dal quarto giorno di assenza (art. 68 D.P.R. n. 1124 del 1965);

d) si accolla le **spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici** (art. 66 D.P.R. n. 1124 del 1965);

l'Inail, dunque, non indennizza il danno biologico temporaneo, non accorda alcuna personalizzazione dell'indennizzo per tenere conto delle specificità del caso concreto, non indennizza i pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale (ovvero i pregiudizi morali);

ne discende che: a) se l'Inail ha pagato al danneggiato un capitale a titolo di indennizzo del danno biologico, il relativo importo va detratto da credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale (Cass. n. 26117 del 2021, cit.; n. 9112 del 02/04/2019; n. 13222 del 26/06/2015); b) se l'Inail ha costituito in favore del danneggiato una rendita, occorrerà innanzitutto determinare la quota di essa destinata al ristoro del danno biologico, separandola da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa; la prima andrà detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale, la seconda dal credito per danno patrimoniale



da incapacit  di lavoro, se esistente; c) poich  il credito scaturente da una rendita matura de mense in mensem, il difalco di cui al punto b) che precede dovr  avvenire, con riferimento al danno biologico: c ) sommando e rivalutando i ratei di rendita gi  riscossi dalla vittima prima della liquidazione; c ) capitalizzando il valore della rendita non ancora erogata, in base ai coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite Inail, di cui al D.M. 22 novembre 2016 (in Gazz. Uff. 19 dicembre 2016, n. 295, Suppl. Ord.) (Cass. n. 26117 del 2021, cit.; Cass. n. 25618 del 15/10/2018; n. 5607 del 07/03/2017; n. 26913 del 23/12/2016; n. 17407 del 30/08/2016); ovviamente l una e l altra di tali operazioni andranno compiute sulla quota-parte della rendita omogenea al danno che si intende liquidare: e dunque la quota-parte destinata all indennizzo del danno biologico o quella destinata all indennizzo del danno patrimoniale, a seconda che si tratti di liquidare l uno o l altro; d) il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d. âpersonalizzazione del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto dell intervento dell assicuratore sociale; e) il credito per inabilit  temporanea al lavoro e quello per spese mediche di norma non porranno problemi di calcolo del danno differenziale, essendo i suddetti pregiudizi integralmente ristorati dall Inail, salvo ovviamente che la vittima deduca e dimostri la sussistenza di pregiudizi eccedenti quelli indennizzati dall Inail (ad esempio, per la perdita possibilit  di svolgere lavoro straordinario, o per spese mediche non indennizzate dall Inail) (Sez. 3, Ordinanza n. 30923 del 31/10/2023, pagg. 12-15);

Nel caso di specie, a fronte del motivo di appello avanzato , con il quale quest ultima ha contestato le modalit  di calcolo del danno differenziale (tra quanto liquidato dall INAIL e quanto effettivamente spettante a titolo di risarcimento del danno civilistico), la corte territoriale si   limitata a rispondere che âil danno   stato liquidato in Euro 172.655,36 (Euro 162.481,00 per danno non patrimoniale e Euro 10.174,36 per danno patrimoniale, vd. sent. appellata p. 6): da questo importo sono stati detratti la rendita INAIL di Euro 117.007,09, e l acconto di Euro 21.500,00 versato il 19.2.2018 da Zurich Insurance, sicch  il risarcimento ancora dovuto all attrice   di Euro 34.148,27. A ben vedere, la tesi d appello mira a riliquidare il risarcimento complessivo, indicandolo in Euro 289.499,68, in breve, la corte territoriale ha detratto l intera rendita Inail (pari a Euro 117.007,09) dall intero danno civilistico (complessivamente liquidato in Euro 172.655,36) comprensivo di danno non patrimoniale e del danno patrimoniale, per poi detrarre dalla differenza di 55.648,27 (172.655,36 â 117.007,09 = 55.648,27) l acconto di Euro 21.500,00 versato dalla Zurich Insurance, cos  giungendo a confermare il danno differenziale liquidato dal primo giudice in Euro 34.148,27 (55.648,27 â 21.500,00 = 34.148,27);

Per il Collegio: â  del tutto evidente l errore in cui   caduto il giudice a quo nel procedimento di calcolo del danno differenziale: la corte territoriale non avrebbe affatto dovuto detrarre l intera rendita Inail dall intero danno civilistico comprensivo del danno non patrimoniale e di quello patrimoniale, poich  avrebbe dovuto, dapprima, distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale (comparando quest ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacit  lavorativa specifica dell assicurato); successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, avrebbe dovuto espungere, dall importo liquidato a titolo di danno civilistico, le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo), per poi infine detrarre dall importo cos  ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente; come opportunamente



evidenziato da Sez. 3, Ordinanza n. 30923 del 31/10/2023 (pagg. 16-17) e ripreso dall'odierna ricorrente, mette conto soggiungere che, in ogni caso, una decisione di non liquet non è comunque giustificata dal momento che la Corte avrebbe ben potuto richiedere informazioni all'Inail, ex art. 213 cod. proc. civ., circa il valore capitale della rendita corrisposta, distinta la parte patrimoniale da quella non patrimoniale. È vero che, secondo principio consolidato, l'esercizio del potere, previsto dall'art. 213 c.p.c., di richiedere d'ufficio alla P.A. le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo, costituisce una facoltà rimessa alla discrezionalità del giudice, il mancato ricorso alla quale non è censurabile in sede di legittimità (ex multis Cass. n. 34158 del 20/12/2019); nel caso in esame per quello che va stigmatizzato non è il mancato esercizio di tale potere, quanto la mancanza di motivazione alcuna circa la scelta al riguardo compiuta (se compiuta) e, correlativamente, l'impossibilità di riconoscere la consistenza di una motivazione sul punto.

la decisione della Corte territoriale rivela dunque un'erronea sussunzione della fattispecie concreta, così come accertata nelle coordinate giuridiche di riferimento, ed è pertanto fondatamente censurata per error in iudicando in relazione all'applicazione dell'[art. 1223 cod. civ.](#), quale fondamento del principio di integralità del risarcimento del danno;

sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del ricorso, dev'essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità

Categoria

1. Legal

Data di creazione

28 Mag 2026